

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SANT'ANDRA FRIUS

Provincia del Sud Sardegna

CONTRATTO D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE

STRADE INTERNE VIA MANZONI, VIA MEIRANA E VIA

PIRANDELLO, 1° LOTTO: SISTEMAZIONE DELLA VIA MANZONI

CUP: B99J18002570002 – CIG: 88193749A7

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno dodici del mese di novembre in
SANT'ANDREA FRIUS, presso gli Uffici della sede del comune ubicati in
via Fermi, n. 6

Avanti a me

dott. Fabio Fulghesu, Segretario Comunale e Ufficiale Rogante del Comune
di Sant'Andrea Frius, domiciliato per la mia carica presso la sede
municipale, autorizzato a ricevere atti nella forma pubblica amministrativa
nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. C), del
D.Lgs. 267/2000, sono personalmente comparsi i Signori:

– per. ind. **Carlo Congiu**, nato a xxxxx il xxxxx, C.F. xxxxx, residente in
xxxxx via xxxxx, xxx, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica del comune di Sant'Andrea Frius
(c.f. 80013490927), autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti
in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e del decreto sindacale n. 04 del 18.10.2021, domiciliato per la carica
presso la sede dello stesso Ente in Sant'Andrea Frius alla via Fermi, 6, che nel
contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche “*Appaltante*”;

- Sig. **Salvatore Meloni**, nato a xxxxx il xxxxx C.F. xxxxx, residente a xxxxx, in via xxxxx, xxx, il quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'impresa RINAC Srl, con sede in zona artigianale loc. Su Planu, 09076 Sedilo (OR), c.f. e P.IVA 01116080951, domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

I nominati comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo

MI PREMETTO

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica n.081 del 21.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Sistemazione delle strade interne Via Manzoni, Via Meirana e Via Pirandello, 1° lotto: Sistemazione della Via Manzoni";

- che con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica n.062 del 5.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, si è adottata la determinazione a contrarre e sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed art. 192 del D. Lgs. 267/2000

- che la lettera di invito per l'affidamento dei lavori prevedeva un importo a base d'asta di Euro 213.013,45, di cui Euro 4.514,98 relativi ad oneri per la sicurezza come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;

- che il giorno 22.07.2021, ad esito della procedura di affidamento espletata sulla piattaforma elettronica di negoziazione SardegnaCAT gestita dalla

Centrale Regionale di Committenza, si è proposta l'aggiudicazione in favore dell'impresa RINAC Srl, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per Euro 206.758,50 compresi gli oneri per la sicurezza di Euro 4.514,98, oltre IVA al 22%, per complessivi Euro 252.245,37;

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica n.091 del 23.09.2021, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara e dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto è stato aggiudicato alla precitata impresa;
- sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;
- sono state fatte le verifiche sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, risultando regolari;
- è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui al D. Lgs. 6.09.2011, n.159 come da nota prot. PR_ORUTG_Ingresso_0025398_20210723 in data 15.09.2021 del Ministero dell'Interno, attraverso il portale BDNA;
- è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'aggiudicatario, con prot. INAIL_29731070 con scadenza il 18.02.2022;
- è stata acquisita l'attestazione da parte del Direttore dei Lavori, in data 19.12.2020, sulla permanenza delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori;
- è stata redatta in data 12.11.2021, tra il RUP e il Legale Rappresentante dell'Impresa RINAC Srl, l'attestazione che conferma la permanenza delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori;

TANTO PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

premessa narrativa, dichiarandola per ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il comune di Sant'Andrea Frius, come sopra rappresentato, affida all'impresa RINAC Srl, con sede in Sedilo, che nella persona del suo Legale Rappresentante accetta, l'esecuzione dei lavori di SISTEMAZIONE DELLE STRADE INTERNE VIA MANZONI, VIA MEIRANA E VIA PIRANDELLO, 1° LOTTO: SISTEMAZIONE DELLA VIA MANZONI.

L'appalto viene affidato dalla stazione appaltante "a misura" ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del D. Lgs 50/2016, ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti, facenti parte del presente contratto anche se non materialmente allegati:

- Capitolato Generale d'Appalto;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Gli elaborati grafici del progetto;
- Le relazioni progettuali;
- L'elenco dei prezzi unitari;
- Il computo metrico estimativo;
- Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
- Il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h), del d. lgs. n. 81/08;
- Il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010;
- Le polizze di garanzia previste dal D. Lgs 50/2016.

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto, quale risulta dal ribasso offerto del 3% resta stabilito in €

206.758,50 (duecentosemilasettecentocinquantotto/50), di cui:

- € **202.243,52** (duecentoduemiladuecentoquarantatre/529) per lavori;
- € **4.514,98** (quattromilacinquecentoquattordici/98) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale così stabilito è al netto dell'I.V.A di legge.

L'appalto è finanziato con fondi comunali.

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il primo comma dell'art. 1664 del cod. civ.

I titoli di pagamento a favore dell'Impresa verranno emessi presso la Tesoreria del Comune di Sant'Andrea Frius.

A tale proposito l'Impresa comunica che la riscossione delle somme liquidate a suo favore in riferimento al presente contratto avverrà a mezzo bonifico.

L'Impresa si obbliga a comunicare tempestivamente ogni variazione in riferimento alle modalità di riscossione; in difetto nessuna responsabilità potrà attribuirsi all'Amministrazione.

ART. 3 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli adempimenti contrattuali la Ditta ha presentato “garanzia definitiva”, come previsto dall'art. 103 comma 1 del D.lgs 50/2016, dell'importo di €. **10.340,00** (diconsi Euro diecimilatrecentoquaranta) pari al 10% dell'importo contrattuale, ridotto del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, in quanto piccola impresa nella forma di polizza fideiussoria n. 69/02/802053585 emessa in data 08.11.2021 dalla Compagnia di assicurazioni Amissima Assicurazioni SpA – Agenzia Generale n.1875.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Ente Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata e inoltre l'Appaltatore dovrà provvedere alla sua ricostituzione, in tutto o in parte, entro 30 giorni qualora non si provveda alla risoluzione del contratto.

ART. 4 – COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 la Ditta appaltatrice assume la responsabilità per eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché per eventuali danni che la stessa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine l'appaltatore ha consegnato, ai sensi dell'art. 103 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016, la polizza di assicurazione con il relativo allegato N. 821874894 con effetto dal 16.05.2021 dalla Soc. Amissima Assicurazioni SpA, con sede a Milano, con integrazione di ulteriore allegato che estende detta polizza in favore del Comune di Sant'Andrea Frius, a copertura dei danni ad opere ed impianti esistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, comprensiva di responsabilità civile verso terzi per massimale di € 2.500.000,00.

La predetta copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e resterà vincolata fino alla data d'emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 5 – DANNI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera, risponde direttamente ed esclusivamente l'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di copertura assicurativa.

ART. 6 – DOMICILIO

L'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la sede dell'Ente appaltante, in Sant'Andrea Frius, via Fermi, n. 6.

Le notificazioni e le intimazioni relative al contratto verranno effettuate dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani proprie dell'Appaltatore o da colui che lo rappresenta, oppure a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: rinacsrl@pec.it.

Se l'appaltatore non conduce i lavori personalmente, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 del Capitolato generale d'appalto.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità

ART. 7 - PAGAMENTI

L'impresa ha diritto all'anticipazione del prezzo in misura del 20%, eventualmente incrementabile fino al 30%, da corrispondersi entro il termine di cui al comma 18 dell'art. 35 del D. Lgs 50/2016 ed alle condizioni previste nella citata norma.

L'impresa ha diritto all'emissione di stati d'avanzamento in corso d'opera

ogniquale volta il suo credito, al netto del ribasso del 3% e della prescritta ritenuta dello 0.5%, avrà raggiunto l'importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00). I pagamenti in acconto ed a saldo, dovuti all'impresa appaltatrice nei modi e termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto, saranno disposti presso la Banca Tesoriere dell'Amministrazione appaltante.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

L'importo complessivo degli acconti non potrà superare il 95% dell'importo contrattuale ed il restante 5% verrà pagato con la rata di saldo.

Si rimanda per la disciplina di dettaglio a quanto contenuto nell'art. 2.18 del CSA.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi legali e moratori, fatta salva ogni altra tutela per inadempimento contrattuale.

Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 giorni dalla presa d'atto della contabilità e del certificato di regolare esecuzione, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i pagamenti in acconto e a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su

apposito Conto Corrente Bancario dedicato, intestato alla RINAC Srl, istituito

presso il Monte dei Paschi di Siena, con il seguente codice IBAN **xxxxx**.

L'appaltatore dichiara che le persone autorizzate a effettuare riscossioni e quietanze, e a operare sul conto corrente è il Sig. MELONI Salvatore.

ART. 8 – DIREZIONE LAVORI

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento la stazione appaltante ha nominato quale direttore dei lavori l'ing.

Luca ATZENI.

Si rimanda a quanto previsto nell'art. 2.12 del CSA.

I lavori oggetto del presente contratto dovranno essere consegnati non oltre 45 giorni dalla stipula dello stesso.

ART. 9 – TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI

Si pattuisce, a conferma di quanto espressamente indicato nel capitolato speciale d'appalto, che il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. In caso di inosservanza sarà applicata una penale pecuniaria pari ad € 206,76, pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo. L'importo sarà dedotto dal credito dell'appaltatore se sufficiente, oppure sarà richiesto nelle forme di legge, in corrispondenza di ogni pagamento successivo al verificarsi dell'evento.

La misura complessiva della penale non può comunque superare il 10% dell'importo contrattuale (art. 113 bis d. lgs. 50/2016), potendo in tal caso operare la risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini (art. 108 d.lgs 50/2016).

ART. 10 – PROROGA E SOSPENSIONE LAVORI

Alla proroga e alla sospensione dei lavori si applica la disciplina contenuta negli

artt. 107 del d.lgs. 50/2016 e 2.11 del Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 11 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto (art.2.21), quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

ART. 12 – VARIANTI

Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se rispettate le condizioni di cui all'articolo 106 comma 1 del D Lgs. n. 50/2016 e art. 1.6 del CSA

ART. 13 – REGOLARE ESECUZIONE

L'opera oggetto del presente contratto s'intenderà accettata solo ad avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, che avrà luogo entro tre mesi a decorrere dalla data del verbale di ultimazione lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Tale certificato deve essere approvato dalla stazione appaltante, equivalendo ad approvazione il silenzio della medesima protrattosi per due mesi oltre i due anni anzidetti.

Il ritardo nell'inizio e nell'ultimazione del collaudo, che non derivi da inerzia dell'Ente fatta risultare mediante regolare atto di costituzione in mora, non dà titolo

all'Appaltatore a pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

In ogni caso, la mancata esecuzione del collaudo per fatto dell'Ente, anche in presenza di anticipata utilizzazione dell'opera, non costituisce accettazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2, del codice civile.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 14 – DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore è responsabile per ogni difetto di costruzione accertato dal direttore dei lavori nel corso dell'opera, ferme restando le responsabilità derivanti dal mancato, totale o parziale, collaudo dell'opera.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nell'art. 18 del D.M. n. 145/2000

Art. 15 – RISERVE

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in aumento in misura tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni contenute nell'art. 205, commi II, del D. Lgs. 50/2016.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione ordinaria.

Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto in corso di efficacia al verificarsi di una o più delle condizioni contenute nelle lett. a), b), c) e d) dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, mentre, sempre a mente della medesima previsione normativa, la risoluzione dovrà disporsi nei casi in cui al comma 2 del citato articolo.

Si applica alla risoluzione quanto contenuto negli artt. 108 del d.lgs. 50/2016 e nell' art. 2.5 del Capitolato Speciale d'appalto.

Resta inoltre fermo il diritto del Comune di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché del decimo dell'importo delle opere non eseguite (art. 109 D. Lgs. 50/2016).

ART. 17 – SUBAPPALTO

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art 105 del d.lgs. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dagli articoli 105 e 174 del D. Lgs 50/2016.

Sono da intendersi quivi integralmente richiamate le prescrizioni del capitolato speciale e degli atti di gara in materia di responsabilità in caso di subappalto e di pagamento dei subappaltatori.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

È invece ammessa la cessione dei crediti ai sensi di legge.

ART. 18 – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI

LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti. L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

La Ditta è responsabile, rispetto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi di subappalto.

L’appaltatore è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nelle strutture d’impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.

ART. 19 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Le parti danno atto che l’Appaltatore dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999, in quanto Impresa con meno di 15 dipendenti.

ART. 20 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L'appaltatore si obbliga a depositare prima dell’inizio dei lavori un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) redatto dal Comune e il piano

operativo di sicurezza (POS) predisposto dall'appaltatore formano parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non formalmente allegati.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione predetta ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 21 - SPESE

Le spese tutte del presente contratto sono a carico dell'appaltatore, ivi comprese quelle relative al piano di sicurezza fisica dei lavoratori e del prescritto cartello di cantiere, mentre l'IVA verrà corrisposta all'erario dall'Ente ai sensi di legge.

Si chiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86 e s.m.i., trattandosi di prestazioni soggette a I.V.A.

Imposta di bollo e registrazione da assolversi con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, per l'importo di € 245,00.

ART. 22 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 8, Legge n. 136/2010:

- a) le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- b) le parti stabiliscono che il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
- c) l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità

finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 9, Legge 136/10, la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 dell'art.3 L. 136/10 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

ART. 23 - DISPOSIZIONI DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

L'ente si riserva di effettuare qualunque azione di rivalsa nei confronti della ditta appaltatrice nelle ipotesi in cui la stessa e/o eventuali subappaltatori e/o fornitori non ottemperino alle disposizioni di cui all'art.26 comma 4 del D. Lgs. n.81/2008.

ART. 24 – INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI

Ai sensi del punto 3.1.9 del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera CIVIT 72/2013 del 11/09/2013, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, c. 42 della Legge n. 190/2012, l'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 25 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR regolamento europeo sul trattamento dei dati personali UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le parti sono informate che i dati raccolti vengono trattati in

relazione ad adempimenti connessi all'appalto. I medesimi sono conservati sia su strumenti cartacei che informatici, nel rispetto dei principi e delle regole concernenti le misure minime di sicurezza, per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato.

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione per le finalità sopra indicate e nei limiti consentiti dalla normativa ad altre articolazioni organizzative del Comune di Sant'Andrea Frius, nonché a soggetti pubblici e privati incaricati dall'Ente per scopi amministrativi e fiscali.

ART. 26 – PATTO D'INTEGRITA'

L'appaltatore dichiara di conoscere, di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità approvato dal Comune di Sant'Andrea Frius con deliberazione della Giunta Comunale n° 34 dell'8.06.2017 e di averlo già firmato per accettazione.

Copia del Patto di integrità, firmato dalle parti, viene conservato agli atti d'ufficio.

ART. 27 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI

DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sant'Andrea Frius", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 8 del 29.01.2014, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto e decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Codice".

La ditta aggiudicataria dichiara di aver ricevuto copia del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Sant'Andrea Frius.

ART. 28 – CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere dalla stipula del presente atto, non ricomposta in via amministrativa, sarà deferita in via esclusiva al foro di Cagliari ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 29 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto e nei documenti facenti parte dello stesso, come indicati nell'art.1, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle vigenti norme del Codice Civile, al capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici, al D.Lgs. n. 50/2016, al d.p.r. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore, che si intendono qui riportati per intero, noti e ben conosciuti dalle parti medesime.

ART. 30 – DISPENSA

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Segretario Comunale, ho redatto il presente atto in formato elettronico del quale ho dato lettura alle parti che, avendolo trovato conforme alla volontà espressami, lo hanno approvato e con me sottoscritto con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.lgs n.82 del 7 dicembre 2005 codice dell'amministrazione digitale (CAD), con certificato valido alla data odierna.

L'atto è composto di numero 17 pagine intere e tre righe della diciottesima

Sottoscritto digitalmente come segue:

Per la RINAC Srl

Per il Comune di Sant'Andrea Frius

Sig. MELONI Salvatore

Per. Ind. Carlo Congiu

Il Segretario Comunale

Dott. Fabio Fulghesu